

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4610 del 01/10/2020
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. DINIEGO AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2146 del 02/05/2017, intestata a HERA S.p.A. per lo Scarico D3_ID205104 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0102_Spinello in Comune di Santa Sofia
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4778 del 01/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno uno OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. DINIEGO AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2146 del 02/05/2017, intestata a HERA S.p.A. per lo Scarico D3_ID205104 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0102_Spinello in Comune di Santa Sofia

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2146 del 02/05/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D3_ID205104 e della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0102_Spinello, in Comune di Santa Sofia”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 31/05/2017 con Atto Prot. Com.le 5317;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A e relative Appendici, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 201 del 22 febbraio 2016 *“Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”*;

Vista la domanda presentata ad Arpae in data 24/03/2020, acquisita al PG/2020/45339, da **HERA S.p.A.** nella persona dell'Ing. Pierpaolo Martinini, in qualità di in qualità Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna di Hera S.p.A., per il rilascio di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata relativa all'Agglomerato AFC0102_Spinello in Comune di Santa Sofia , relativamente a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti ;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- “Piano di Tutela della Acque” approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005”;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 01/04/2020 PG/2020/49121;

Dato atto che in data 14/05/2020 il Responsabile dell'endoprocedimento "autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativamente all'endo-procedimento autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti da agglomerato" ove è evidenziato quanto segue:

"(...) **Dato atto** che le principali modifiche che si intendono apportare consistono in:

- declassamento dell'agglomerato AFC0102_Spinello alla fascia 50-200 A.E.;
- nuovo assetto impiantistico depurativo di 1° livello, costituito dalla fossa Imhoff alla quale il GSII ha assegnato ID205224;
- inserimento in AUA del sollevamento fognario ID205105, Via Maesta (Spinello);
- aggiornamento delle schede tecniche degli scolmatori funzionali al sistema fognario, così identificati: Scolm. Testa impianto Sc. 42_ID206172, Scolm. di rete n. 43_ID206173, Scolm. di rete n. 44_ID206194;

Visto il parere non favorevole, espresso dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 16/04/2020, Prot. Arpae n. PG/2020/55501, relativamente all'istanza di modifica in esame, dal quale risulta quanto segue:

*"...Per quanto sopra esposto, si esprime **parere non favorevole** alla modifica del depuratore per i seguenti motivi:*

- *la tabella 2 della direttiva regionale 1053/2003 consente il trattamento con fossa imhoff degli scarichi provenienti da agglomerati della classe 50 - 200 AE, solo per quelli esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 11/05/1999 n.152, mentre specifica che per i nuovi scarichi si applicano i sistemi appropriati previsti per la classe di consistenza 200 – 2000 AE. Pur essendo l'agglomerato di Spinello esistente, vista l'entità della modifica sostanziale richiesta, si ritiene di valutare la stessa come l'attivazione di un nuovo scarico, con quanto ne consegue in relazione ai sistemi di trattamento previsti;*
- *dall'esame della documentazione tecnica si rileva che la modifica del livello depurativo dell'impianto a servizio dell'agglomerato comporterebbe un peggioramento della qualità dei reflui scaricati, pur rimanendo all'interno dei limiti di emissione stabiliti dalla direttiva regionale e un conseguente aumento, anche se modesto, del carico inquinante sversato nell'ambiente. Si valuta che ciò sia in contrasto con tutti gli obiettivi di risanamento e tutela ambientale alla base della normativa statale e regionale di settore, anche in un'ottica di miglioramento continuo;*
- *la documentazione fotografica a corredo dell'istanza di modifica, mostra un impianto di dimensioni piuttosto contenute per il quale, limitatamente a quanto visionato, non sembrano sussistere difficoltà insormontabili allo spostamento o alla ricollocazione in un luogo più sicuro. Tra l'altro, non è stato prodotto nessun computo dei costi da sostenere per la stabilizzazione della frana e non è stata presa in considerazione nessuna ipotesi alternativa alla eliminazione del trattamento secondario.*
- *allo stato attuale e fino ad aggiornamento della DGR 15/472019, n. 569 la consistenza dell'agglomerato è compresa tra 200 e 2000 a.e...."*

(...)

*si comunica che il sopracitato parere espresso dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 16/04/2020, Prot. Arpae n. PG/2020/55501, che si allega al presente rapporto istruttorio quale parte integrante e sostanziale, **costituisce motivo ostativo all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.:***

Ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. si comunicano le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato:

- *presentazione di un progetto che preveda comunque un trattamento secondario dopo la fossa Imhoff, come stabilito dalla Tabella 2 della D.G.R. n. 1053/2003;*

- *resta ferma l'opzione di stabilizzare il movimento franoso con il mantenimento dell'impianto esistente.*

Atteso che pertanto con PEC del 04/06/2020 PG/2020/80292, questa Agenzia ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica di AUA presentata ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90 e s.m.i., nella quale è precisato altresì quanto di seguito riportato: *"... è facoltà di HERA S.p.A. presentare per iscritto alla scrivente Agenzia ed a tutti gli Enti in indirizzo eventuali osservazioni anche corredate da documentazione o la documentazione conformativa sopra richiesta, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente...."*;

Atteso che in riscontro alla sopracitata comunicazione non è pervenuta alcuna osservazione e/o documentazione da parte di Hera S.p.A.;

Evidenziato pertanto che in data 24/07/2020 il Responsabile dell'endoprocedimento "autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane" ha trasmesso "Diniego dell'istanza relativamente all'endo-procedimento autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti da agglomerato.", ove in particolare è riportato quanto segue:

*"(...) **Rilevato** che la mancata presentazione da parte della Ditta di alcuna osservazione e/o documentazione da parte della Ditta, **non consente di superare i motivi che ostano all'accoglimento della istanza di modifica sostanziale di AUA relativamente all'endoprocedimento autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.**;*

*Si ritiene pertanto necessario **diniegare**, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., l'accoglimento dell'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata da **Hera S.p.A., relativa all'Agglomerato AFC0102_Spinello in Comune di Santa Sofia**, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2020/45339 del 24/03/2020."*;

Atteso che, per quanto sopra esposto, la modifica sostanziale proposta non viene accolta e conseguentemente non si procede all'aggiornamento della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2146 del 02/05/2017, che rimane confermata in toto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2. Di DINIEGARE** l'accoglimento dell'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata da **Hera S.p.A., relativa all'Agglomerato AFC0102_Spinello in Comune di Santa Sofia**, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2020/45339 del 24/03/2020 e conseguentemente di non procedere all'aggiornamento della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2146 del 02/05/2017;
- 3. DI CONFERMARE** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2146 del 02/05/2017.
- 4. Di RILASCIARE** il presente atto ad HERA S.p.A..
- Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

6. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto viene trasmesso ad Hera Sp.A., Comune di Santa Sofia, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì, Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì, ATERSIR- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Arpae– Servizio Territoriale- Presidio Territoriale di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.